

proposta n°
2011/2228

CONSIGLIO

COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA	AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE Ufficio TRIBUTI E CANONI
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI"

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO FIRMA data, 23/11/2011	L'ASSESSORE PREPOSTO Paci Francesca Michela
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:

in data

- Finanze Bilancio.....
- Segreteria A.I.....
- Esaminata dalla Giunta..... 29. 11. 2011
- Al Presidente del Consiglio Comunale..... 7. 12. 2011
- Alla Segreteria della _____ C.C.P.....
- Pronta per O.d.G.....
-

- Visto il D. Lgs. 504/1992 di riordino della finanza degli enti territoriali, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e successive modificazioni;
- Visti gli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997, rispettivamente sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni e sulla potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione a norma dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 157 del 28/12/1999 con la quale veniva istituito il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 14/02/2001, n. 141 del 20/12/2001, n. 105 del 19/12/2002, n. 22 del 26/3/2003, n. 120 del 22/12/2003, n. 22 del 25/3/2004, n. 105 del 21/12/2004, n. 111 del 22/12/2005, n. 45 del 26/04/2007, n. 15 del 12/3/2008 e n. 137 del 22/12/2010 con le quali venivano apportate modifiche al suddetto Regolamento I.C.I.;
- Ritenuto dover apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento tenuto conto di tutta la normativa intervenuta fino ad oggi e al fine di renderlo più rispondente alle esigenze operative dell'ufficio preposto;
- Vista l'allegata tabella contenente le modifiche da apportare al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre;
- Ritenuto quindi opportuno apportare le suddette modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'ICI per le motivazioni indicate nella medesima tabella;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali:
 - dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Umane;
 - Con votazione palese;

D E L I B E R A

- 1°) - **APPROVARE** le modifiche contenute nell'allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre, al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- 2°) - **DARE MANDATO** all'Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;
- 3°) - **DARE ATTO** che il regolamento, così come modificato, avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
- 4°) - **DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;

5°) - **DISPORRE**, altresì, la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

6°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 mediante separata votazione palese.

Parte da modificare	Modifiche proposte	Commenti e motivazioni
<p>Articolo 2 – Esenzioni</p> <p>1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.</p>	<p>1. [Abrogato]</p>	<p>L'abrogazione della previsione regolamentare in merito all'esenzione prevista per i fabbricati posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività previste dalla norma di riferimento estende l'applicabilità dell'esenzione anche alle aree edificabili e ai fabbricati oggetto di interventi di recupero che siano posseduti da enti non commerciali e dagli stessi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.</p>
<p>Articolo 4 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale</p>	<p>5. L'esenzione dell'abitazione principale introdotta dall'art. 1 del D.L. 93/2008 si applica anche nel caso in cui il fabbricato sia oggetto di interventi di recupero, restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo che non comportino aumento della superficie utile lorda, cambi di destinazione d'uso con incremento degli standard edilizi o frazionamento in più unità immobiliari. L'esenzione si applica anche nel caso di ampliamento dell'abitazione principale che non superi il 20% della volumetria esistente, fermo restando che l'ampliamento non deve</p>	<p>La prevalenza dell'esenzione di cui gode l'abitazione principale rispetto all'applicazione dell'art. 5 comma 6 che in caso di fabbricati oggetto di interventi di recupero dispone di assumere come base imponibile il valore dell'area edificabile di riferimento conferma l'agevolazione voluta dal legislatore nel caso di lavori volti alla riqualificazione del patrimonio immobiliare che sia comunque stabilmente destinato a soddisfare le esigenze abitative del proprietario.</p>

	<p>prevedere cambi di destinazione d'uso con incremento degli standard edilizi o aumento delle unità immobiliari. L'esenzione si applica a condizione che il proprietario mantenga la residenza nel fabbricato oggetto di intervento per almeno due anni dopo l'ultimazione dei lavori.</p>	
<p>Art. 7 – Accertamento dell'imposta</p> <p>1. Come previsto dall'art. 59, 1° comma, lettera p) del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1997, al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti nella misura del 5% del maggior gettito I.C.I. derivante dall'attività di accertamento relativa alle annualità pregresse svolte dal predetto ufficio. La Giunta Municipale approverà un apposito regolamento per stabilire i criteri di ripartizione della somma totale degli incentivi tra il [predetto] personale dell'Ufficio Tributi.</p>	<p>1. Come previsto dall'art. 59, 1° comma, lettera p) del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1997, al personale addetto [all'attività di gestione dell'imposta comunale sugli immobili] sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti nella misura del 5% del maggior gettito I.C.I. derivante dall'attività di accertamento relativa alle annualità pregresse svolte dal predetto ufficio. La Giunta Municipale approverà un apposito regolamento per stabilire i criteri di ripartizione della somma totale degli incentivi tra il [predetto] personale dell'Ufficio Tributi.</p>	<p>Si riporta l'individuazione del personale destinatario dei compensi incentivanti alla più generale previsione legislativa, che facendo riferimento al personale addetto agli uffici tributari non circoscrive l'attribuzione dell'incentivo specificamente al personale addetto alla gestione dell'I.C.I.</p>
<p>Articolo 13 – Aliquote applicabili alle abitazioni</p> <p>4. Nel caso di contratti di locazione regolarmente registrati, la presentazione dell'autocertificazione</p>	<p>4. Nel caso di contratti di locazione regolarmente registrati, la presentazione dell'autocertificazione oltre il termine stabilito</p>	<p>Si prevede l'applicabilità retroattiva delle autocertificazioni presentate solo nel caso in cui non sia già stato emesso l'avviso di accertamento. In questo modo si contempera da un lato l'esigenza</p>

<p>oltre il termine stabilito ha l'effetto di regolarizzare i versamenti eseguiti con le aliquote corrispondenti per le annualità precedenti solo se per le stesse non sia già stato emesso l'avviso di accertamento.</p>	<p>ha l'effetto di regolarizzare i versamenti eseguiti con le aliquote corrispondenti per le annualità precedenti solo se per le stesse non sia già stato emesso l'avviso di accertamento. La regolarizzazione ha effetto anche per gli anni di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al periodo precedente.</p>	<p>dell'ufficio di disporre di tutti gli elementi per procedere ai controlli dei versamenti effettuati e dall'altra la tutela del contribuente che non abbia fatto specifica richiesta per l'applicazione di un'aliquota più bassa ma possa successivamente dimostrare di trovarsi oggettivamente nelle condizioni richieste.</p>
<p>Articolo 14 – Base imponibili degli immobili di interesse storico</p>	<p>4. La base imponibile per gli immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria ove è sito l'immobile. Per gli immobili la cui consistenza catastale non è espressa in vani la tariffa d'estimo più bassa per le abitazioni deve essere moltiplicata per il numero convenzionale dei vani calcolato come segue:</p> <p>a) per gli immobili classificati nel gruppo "B" la consistenza espressa in mc. deve essere divisa per il volume convenzionale di un vano catastale pari a 60 mc.;</p> <p>b) per gli immobili classificati nel gruppo "C" la consistenza espressa in mq. deve</p>	<p>Si individuano i rapporti per tramutare in vani le consistenze dei fabbricati di categoria B, C e D, che sono rispettivamente espresse in mc., mq. ed in superficie catastale, così da rendere più immediata l'applicazione dell'agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico-artistico.</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ICI

	<p>essere divisa per la superficie convenzionale media di un vano catastale pari a 17 mq.; c) per gli immobili classificati nel gruppo "D" la superficie catastale espressa in mq. deve essere divisa per la superficie convenzionale media di un vano catastale pari a 17 mq.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--